



REGOLAMENTO INTERNO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL COMITATO CENTRALE DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA

Approvato con delibera n. 61 nella seduta del Comitato Centrale del 16/12/2022

Art.1 – Principi regolatori

1. Il presente regolamento interno costituisce autoregolamentazione del Comitato centrale, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute ed il pieno e responsabile esercizio delle attribuzioni dei suoi componenti ed al fine di conformare il suo funzionamento ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, in assenza di conflitti di interesse e nel rispetto delle disposizioni del superiore regolamento federale.

Art. 2 - Interpretazione

1. Quando si presentano situazioni non disciplinate dalla legge, dai regolamenti ministeriali o federali o dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Comitato centrale con maggioranza assoluta dei presenti, con propria deliberazione anche seduta stante.

2. Sulla interpretazione della decisione, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 – Riunioni del Comitato centrale

1. Le sedute del Comitato centrale si tengono, di regola, presso la sede della FNOPO in Roma, anche mediante collegamento da remoto tramite piattaforma messa a disposizione dalla FNOPO. Spetta comunque al Presidente stabilire il ricorso alle ordinarie modalità o tramite collegamento da remoto o modalità mista di svolgimento delle sedute.

2. Le sedute possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, previa comunicazione da parte del Presidente della FNOPO.

3. Le sedute del Comitato centrale non sono pubbliche.

Art.4 - Convocazione

1. Salvo casi di necessità e urgenza l'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, viene inviato dalla segreteria della FNOPO ai componenti del Comitato centrale per posta elettronica certificata (PEC), almeno cinque giorni prima della seduta.

2. A tale scopo i componenti comunicano, in caso di variazioni, l'indirizzo della posta elettronica certificata, che avrà validità a partire dal giorno successivo a quello del ricevimento da parte della segreteria della FNOPO.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata oltre all'ora di inizio, anche la presumibile ora di chiusura della riunione.

4. Il Presidente valuta l'opportunità di invitare alle sedute del Comitato centrale anche i membri del Collegio dei Revisori ed in tal caso dispone che sia inviato loro, con l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno con la relativa documentazione.

Art.5 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Comitato centrale costituisce l'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente che elenca gli argomenti da trattare con numeri progressivi.

3. Gli argomenti di ordinaria amministrazione vengono raggruppati nella voce "Varie".

4. La voce "Eventuali" è ammessa per la trattazione degli argomenti di cui si è resa nota e necessaria la trattazione in tempo successivo alla convocazione del Comitato centrale. Il Presidente ne dà comunicazione all'inizio della seduta.

5. Non possono essere inclusi nell'ordine del giorno argomenti che riproducano sostanzialmente il contenuto di argomenti precedentemente respinti dal Comitato, se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'ultima riunione nel corso della quale sono stati discussi, salvo che si siano presentati elementi obiettivi e nuovi che richiedano il riesame di tali argomenti o per interventi a sanatoria e/o tutela della corretta procedura amministrativa.



6. Ogni componente del Comitato centrale ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto.

Art.6 – Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati elettronicamente ed in forma non riscrivibile (non modificabile) presso la Segreteria della FNOPO almeno due giorni prima della seduta, in uno spazio consultabile da parte dei componenti del Comitato centrale, corredati dai documenti istruttori e da eventuali pareri pervenuti, e comunque, devono essere tenuti a disposizione dei componenti durante la seduta.

Art.7 - Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Comitato centrale occorre la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano una presenza qualificata.
3. Le sedute del Comitato centrale possono tenersi anche completamente o parzialmente in modalità da remoto, ove previsto nella relativa convocazione, a condizione che tutti i partecipanti da remoto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Componente che intende intervenire da remoto deve darne comunicazione preventiva al Segretario della FNOPO. Il Presidente, o il segretario su delega, nel dirigere i lavori, disciplinerà la funzione audio in funzione degli interventi programmati. Il Comitato centrale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, fatto salvo per le sedute completamente da remoto dove il luogo di riferimento è la sede dell'Ente.
4. Le sedute del Comitato centrale possono essere registrate (sia in audio che in video) solo dal Segretario, previa autorizzazione del Presidente.
5. È fatto divieto ai partecipanti alle sedute del Comitato centrale di procedere alla registrazione della adunanza e/o di far presenziare soggetti terzi alla adunanza a distanza, in qualsiasi forma e con qualsiasi collegamento.
6. Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad un'altra seduta. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo inoltre menzione delle assenze giustificate.
7. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza del numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti e dei votanti.
9. I componenti che intendono intervenire nella discussione comunicano che intendono parlare prima che inizi la discussione sul singolo argomento all'ordine del giorno e una volta esaurita la sua presentazione da parte del Presidente, del Segretario, del Tesoriere o del componente delegato alla sua presentazione.
10. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.
11. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art.8 – Comportamento dei componenti

1. Nella discussione degli argomenti i componenti hanno il diritto di esprimere opinioni nel rispetto della correttezza e continenza verbale, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Ogni componente del Comitato centrale, prima intervenire, deve chiedere la parola al Presidente e può intervenire solo dopo che la parola gli sia stata concessa.
3. Dopo la presentazione del punto all'ordine del giorno da parte del Presidente, del Segretario, del Tesoriere o del componente delegato alla sua presentazione, la durata degli interventi nelle sedute del Comitato centrale possono fare interventi chiari e concisi, della durata massima di cinque minuti per ciascun componente.
4. Quando la durata dell'intervento del componente supera il tempo previsto dal comma precedente, il Presidente, dopo averlo invitato due volte a concludere, può richiamarlo e togliergli la parola.
5. Il Presidente richiama il componente che si discosta dall'argomento in discussione o che ecceda i limiti della correttezza e continenza verbale e lo invita ad astenersi; a suo insindacabile giudizio, può richiamarlo e togliergli la parola, se quello, due volte invitato a desistere, persiste nel suo intervento.
6. Dei richiami ai sensi dei commi precedenti è data menzione a verbale.
7. Ad ogni intervento di un componente del Comitato centrale è ammessa replica sia da parte del Presidente che anche da parte del Segretario, del Tesoriere o del componente delegato alla sua presentazione; la durata delle repliche non può eccedere cinque minuti e non sono ammesse controrepliche.



8. Qualora dovesse verificarsi una situazione che non permetta il regolare prosieguo della seduta, il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può sospendere temporaneamente la seduta, indicando allo stesso tempo l'ora di sua ripresa, e se del caso rinviarla ad altra data.

Art. 9 - Disciplina delle sedute

1. I componenti del Comitato centrale e gli eventuali intervenuti alle sedute sono tenuti alla riservatezza. Durante l'intera seduta del Comitato dovrà sempre tenersi attivata la funzione video da parte dei Consiglieri e dei partecipanti.
2. Il Comitato centrale può ammettere la presenza di persone estranee, la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi, ed esclusivamente a quello. L'accesso alla seduta nella sala predisposta ovvero la partecipazione da remoto è autorizzata dal Presidente.
3. Alle sedute può essere ammessa la presenza di un dipendente della segreteria della FNOPO, con la funzione di assistere il Segretario per la verbalizzazione.

Art.10 - Richiesta della parola per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Componente.
2. Il componente che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e la durata del relativo intervento non può eccedere i due minuti; è ammessa una sola replica della durata massima di due minuti.
3. In caso di richiesta di parola per fatto personale, il Presidente può sempre intervenire anche quando non personalmente interessato, anche per tentare di comporre bonariamente la questione, ed il relativo intervento non può eccedere i cinque minuti.

Art.11 - Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto dei componenti è palese e si effettua mediante alzata di mano o per appello nominale in ordine alfabetico. In questo caso il Presidente vota per ultimo.
2. Quando è chiamato ad esprimere il proprio voto, ciascun componente dichiara se è "favorevole", "contrario" o "astenuito", senza aggiunte o motivazioni.
3. Il componente che vota "astenuito" viene computato nel numero dei presenti alla votazione e nel numero dei votanti.
4. Nel caso in cui si abbia parità di voto prevarrà il voto del Presidente.

Art.12 – Deliberazioni

1. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.
2. Le deliberazioni assunte dal Comitato centrale sono immediatamente efficaci ed esecutive.

Art.13 – Verbali delle sedute

1. Eventuali sospensioni della seduta (pausa pranzo, ecc.), eventuali entrate ed uscite dei componenti, devono essere menzionate nel verbale con indicazione dell'ora di sospensione o di ripresa, di entrata e di uscita; al momento della ripresa deve essere verificata ed indicata la nuova composizione del Comitato e il numero legale raggiunto.
2. Sul verbale deve essere indicata l'ora di chiusura della seduta e devono essere apposte le firme del Segretario verbalizzante e del Presidente.

Art.14 – RegISTRAZIONI delle sedute

1. Allo scopo di facilitare il compito del Segretario può essere disposta la registrazione audio/video/informatica delle sedute.
2. Le registrazioni vengono conservate per almeno tre anni dalla data della relativa seduta e possono essere messe a disposizione del componente del Comitato centrale che contesti la modalità con cui è stato verbalizzato il proprio intervento e solo nella parte che lo riguarda. La contestazione deve pervenire al Segretario per iscritto, con adeguata motivazione e la richiesta di modifica dell'intervento, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conoscenza della verbalizzazione.
3. Non è consentita la registrazione unilaterale da parte di componenti o intervenuti, parziale o totale della seduta.



4. La registrazione della seduta per motivi diversi dalla verbalizzazione deve essere autorizzata dal Comitato centrale con la maggioranza assoluta.

Art.15 - Doveri

1. Il presente regolamento è vincolante per i singoli componenti dal momento della loro entrata in carica, e ciò allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.
2. I componenti sono tenuti al rispetto della riservatezza e delle norme sulla deontologia professionale nello svolgimento delle proprie funzioni. Al di fuori dei procedimenti istituzionali o di legge, non è consentita la diffusione all'esterno di materiale e discussioni oggetto della seduta.

Art.16 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. I componenti debbono riferire al Comitato centrale nel caso di argomenti all'ordine del giorno o deliberazioni rispetto ai quali essi siano in conflitto di interesse, attuale o potenziale, ed astenersi dal prendere parte alle stesse, abbandonando la seduta prima dell'inizio della discussione e rientrando dopo votazione. Tali casi vengono riportati nel verbale.

Art.17 – Approvazione e modifiche al presente Regolamento

1. L'approvazione e le modifiche al presente regolamento sono deliberate con la maggioranza assoluta dei componenti in carica del Comitato centrale.
2. Il caso di conflitto tra le disposizioni del presente regolamento e quelle di legge, dei regolamenti ministeriali o federali, prevalgono queste ultime.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Comitato centrale.